



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

CIRCOLARE N. 11/EL/2022/TN

Ai Comuni della provincia
autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Ai Consorzi dei comuni BIM
della provincia autonoma di Trento

**Oggetto: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023.
Legge regionale di stabilità 2023.**

LEGGE REGIONALE COLLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ 2023

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige numero straordinario 2 del 19 dicembre 2022 al Bollettino n. 50 è stata pubblicata la legge regionale del 19 dicembre 2022, n. 7, recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023".

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca alcune disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

[legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7](#)

Articolo 1

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al Codice degli enti locali (CEL) approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

La **lettera a)** introduce nel CEL il nuovo articolo 51-*bis* (Modalità di svolgimento delle sedute della giunta) che rimette a un atto della stessa giunta, in ragione della maggior semplicità – strutturale e funzionale – rispetto alle sedute di consiglio comunale (per il quale valgono le disposizioni eventualmente recate dal regolamento interno), la disciplina delle proprie sedute in modalità esclusivamente telematica o mista (parte dei componenti in presenza, parte in collegamento da remoto).

Viene poi precisato che spetta al sindaco o a chi lo sostituisce determinare di volta in volta se la seduta debba svolgersi in presenza, in modalità mista o esclusivamente telematica.

Com'è noto, nella prima fase dell'emergenza pandemica, l'articolo 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva previsto la possibilità di effettuare le sedute degli organi collegiali degli enti locali in videoconferenza, anche senza una specifica disciplina regolamentare, sulla base di alcuni criteri di trasparenza e tracciabilità stabiliti con atto del presidente del consiglio comunale.

Per i comuni della nostra regione, analoghe disposizioni erano dettate dalle Ordinanze dei Presidenti delle Province autonome (per i comuni della provincia di Trento v. lettera "B) Disposizioni relative allo svolgimento delle sedute degli organi degli enti locali con modalità di videoconferenza" dell'Ordinanza dd. 18 marzo 2020 del Presidente della Provincia autonoma di Trento; per i comuni della provincia di Bolzano v. numero 94) dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 24/2020 dd. 26 maggio 2020 del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano).

Superata l'emergenza pandemica, il nuovo articolo 51-*bis* del CEL rimette quindi la disciplina organica delle modalità (telematica o mista) delle sedute di giunta a un atto interno della giunta stessa specificamente dedicato al tema.

Le sedute di giunta infatti: non sono pubbliche; il numero di componenti è esiguo e comunque ridotto rispetto a quello dei consiglieri; la giunta si pone in termini necessariamente omogenei e "di collaborazione" rispetto al sindaco, anziché "di confronto" politico-amministrativo tra maggioranza/minoranza.

La possibilità di effettuare sedute esclusivamente da remoto significa inoltre che non è richiesta la presenza fisica nella sede municipale né di chi presiede la seduta né di chi la verbalizza (segretario comunale).

Nel complesso, si ritiene che il nuovo articolo 51-*bis* del CEL potrà facilitare la partecipazione alle sedute dei componenti della giunta – specie quelli con disabilità – oltre che dei dipendenti che coadiuvano l'attività della stessa, a partire dai segretari comunali, non essendo più richiesta la loro presenza fisica.

Sarà inoltre più agevole conciliare l'esercizio del mandato elettivo con l'attività lavorativa e con i carichi familiari; ridurre le spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute e i rimborsi al datore di lavoro per la parte dei permessi riferita al tempo necessario a raggiungere la sede municipale; semplificare l'attività di verbalizzazione e di supporto dei segretari comunali; contenere le spese "logistiche" per l'effettuazione delle sedute in presenza.

La **lettera b)** modifica il comma 10 dell'articolo 68.1 del CEL, estendendo ai sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti di classe segretariale superiore alla terza l'applicazione anche del comma 6 dell'articolo 6 del DPR n. 18 febbraio 2020, n. 7 recante "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025". Nel testo dell'articolo 68.1 del CEL inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5 mancava nel comma 10 infatti il rinvio anche al comma 6 del DPR n. 7 del 2020, che è riferito alla disciplina dell'indennità di carica per gli amministratori che al fine di percepire l'indennità piena hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato a tempo pieno, prevedendo che le ore di permesso retribuito non si considerano ai fini dell'effettuazione delle 1.200 ore annuali.

Verrà pertanto modificato in tal senso il regolamento ricognitivo delle indennità di carica approvato con DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26. Sulla questione si richiama il punto 3 della circolare n. 10 dd. 24 novembre 2022.

La **lettera c)** modifica l'articolo 146 (Esame di abilitazione) del CEL.

Risultava opportuno precisare, nel comma 1, che l'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale "tra le" materie" e non necessariamente "nelle" materie indicate nel decreto previsto dall' articolo 145, comma 1, dello stesso CEL. Ciò al fine di chiarire che l'esame non riguarda ovviamente tutte le materie oggetto di insegnamento teorico-pratico (cosa del resto impossibile considerato che il decreto individua ben 24 materie), ma le materie che saranno ritenute dalla commissione maggiormente significative per valutare le competenze acquisite.

La **lettera d)** modifica l'articolo 147 (Commissione giudicatrice del corso abilitante) del CEL.

In primo luogo si prevede che la commissione dell'esame finale del corso di abilitazione alle funzioni di segretario comunale sia composta da un dirigente della rispettiva provincia, anziché da un magistrato, quale presidente.

La modifica si rende necessaria per l'estrema difficoltà a ottenere l'autorizzazione necessaria alla nomina di un magistrato. La situazione di *impasse* venutasi a creare ha comportato un forte ritardo nella abilitazione dei partecipanti alla prima edizione del corso organizzato dalla provincia di Trento avvalendosi del Consorzio dei comuni trentini.

Viene poi eliminato il riferimento alla designazione da parte delle organizzazioni sindacali di categoria di una terna di nominativi di segretari comunali di classe terza o superiore, tra i quali la giunta provinciale nomina un componente della commissione di esame finale del corso abilitante.

Sotto questo profilo non viene dunque modificata la composizione della commissione dell'esame finale del corso abilitante (continuerà a farne parte un segretario comunale di classe terza o superiore), ma la modalità di nomina.

Secondo quanto previsto dalla norma transitoria recata dall'articolo 1, comma 2, la nuova disciplina prevista dalle lettere c) e d) trova applicazione ai corsi abilitanti indetti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2022.

Articolo 3

L'articolo 3 disciplina l'applicazione, a decorrere dal 2023, delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), per la Regione e per gli enti pubblici ad ordinamento regionale.

L'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, il quale ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è stato recepito nel nostro ordinamento dall'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7.

Come noto, l'applicazione della disposizione sul PIAO nel contesto regionale, in forza della clausola di salvaguardia recata dall'articolo 18-*bis* del D.L. n. 80/2021, è avvenuta in forma graduale. Nello specifico, come evidenziato nella circolare n. 6/EL/2022 della Regione, per l'anno 2022, erano previste come obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, del decreto stesso e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. La legge regionale prevedeva altresì che la compilazione delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 fosse effettuata "compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi".

Alla luce dei decreti attuativi della norma sul PIAO (e segnatamente del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e del decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" con cui è stato adottato lo schema tipo di PIAO), con la

circolare della Regione n. 6/EL/2022, erano state fornite agli enti ad ordinamento regionale indicazioni sulle sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per il 2022; sezioni che, come si vedrà, rimangono di compilazione obbligatoria anche per le successive annualità di adozione del PIAO.

L'articolo 3 prevede infatti che, a decorrere dal 2023, si recepiscano interamente i contenuti dell'articolo 6 del citato D.L. n. 80/2021, senza più limitare la compilazione alle sole parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del medesimo articolo, già di compilazione obbligatoria.

Analogamente a quanto già avveniva in base all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, l'applicazione dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 per la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale continuerà comunque ad essere effettuata "compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi": similmente a quanto avvenuto per l'annualità 2022, quindi, **non si determinerà l'introduzione nel contesto regionale di nuovi o diversi atti programmatori non previsti alla data del 30 ottobre 2021, in applicazione della normativa statale.**

La nuova disposizione regionale, inoltre, al fine di assicurare l'applicazione degli strumenti programmatori eventualmente introdotti dalla Regione o dalle due Province autonome in data successiva a quella del 30 ottobre 2021, prevede che l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legge avverrà compatibilmente con gli strumenti di programmazione "eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza."

Alla luce dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2022, quindi, **oltre alle sezioni già indicate come obbligatorie nella circolare n. 6/EL/2022 per la redazione del PIAO 2022, a decorrere dal 2023 si ritiene di compilazione obbligatoria anche la seguente sezione del PIAO:**

➤ **Sezione Organizzazione e Capitale umano (articolo 4 del decreto ministeriale n. 132/2022).**

Si ricorda che occorre altresì compilare la parte relativa alla "**Sezione Monitoraggio**" di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 132/2022. A tal proposito, si precisa che, analogamente a quanto già indicato per le sezioni che erano già di compilazione obbligatoria per il 2022 (e per le quali permane l'obbligo di compilazione anche per l'applicazione a regime), anche il monitoraggio va effettuato sempre tenuto conto della disciplina regionale e, quindi, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti ad ordinamento regionale (o che saranno eventualmente introdotti in data successiva a livello regionale o provinciale), senza ulteriori o diversi adempimenti in applicazione della disciplina statale.

Per la compilazione da parte degli enti locali della citata "Sezione Organizzazione e Capitale umano", con riferimento alla sottosezione di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 132/2022 relativa al "**Piano triennale dei fabbisogni di personale**", si evidenzia che la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale indicata all'articolo 96, comma 4, del CEL va così inserita – in applicazione della richiamata disposizione del CEL – nella sopra detta sottosezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale", da compilare alla luce delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nel decreto ministeriale n. 132/2022.

Ai fini di una puntuale compilazione del PIAO e per adempiere correttamente agli eventuali altri atti di programmazione che non sono confluiti nel piano stesso, si ricorda agli enti locali – nonché agli altri enti ad ordinamento regionale tenuti all'adozione del PIAO – che **rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di settore che dettano la disciplina di strumenti programmatori che non sono stati espressamente assorbiti all'interno del PIAO, secondo quanto previsto dal citato DPR n. 81/2022. Detti piani non assorbiti dovranno pertanto continuare ad essere adottati in applicazione della relativa disciplina specifica.** A tal proposito, si evidenzia che la programmazione di personale contenuta nel DUP non sembra essere confluita nel PIAO, pertanto si suggerisce agli enti locali di continuare ad adottare il DUP comprensivo del piano dei fabbisogni.

Per quanto riguarda le tempistiche per l'adozione del PIAO, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, **si applica il termine previsto a livello statale**. Tale previsione è dettata da ragioni di uniformità, oltre che dalla necessità di individuare un unico termine, entro il quale adempiere alla stesura del Piano. Diversamente, introducendo dei termini diversi da quelli validi per le altre amministrazioni ed enti locali, si potrebbe creare incertezza nel raccordo tra gli strumenti di pianificazione che confluiscono nel Piano integrato.

Considerato inoltre l'assorbimento all'interno del PIAO del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (adempimento che discende dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), applicando il termine fissato a livello statale, è possibile adeguarsi, anche per la pianificazione delle misure anticorruptive nel contesto regionale, alle tempistiche e alle indicazioni dettate da ANAC ai fini della corretta predisposizione della sezione del PIAO relativa all'anticorruzione e al correlato monitoraggio.

Ai fini dell'adozione del PIAO, per gli enti locali, si chiarisce che, in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine è differito, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132, di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale. Il *dies a quo* per l'adozione del PIAO, nell'ipotesi di differimento prevista dal citato articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale, è dunque da ricondursi **al termine statale (e non al termine fissato a livello provinciale) per l'approvazione dei bilanci di previsione**.

Per le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021, pertanto ad esse **si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 6, commi 6 e 8, del D.L. n. 80/2021**, individuate rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

Inoltre, per le aziende pubbliche di servizi alla persona valgono gli stessi termini previsti per gli enti locali di cui sopra si è detto, tenuto conto che, per le loro dimensioni e strutture organizzative, a mente del citato articolo 4, comma 2, della LR n. 7/2021, sono già applicabili (e rimangono ferme) le semplificazioni previste per gli enti locali più piccoli (con meno di 15.000 abitanti), oltre che per le amministrazioni di dimensioni ridotte (con meno di cinquanta dipendenti).

LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ 2023

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige numero straordinario 2 del 19 dicembre 2022 al Bollettino n. 50 è stata inoltre pubblicata la legge regionale del 19 dicembre 2022, n. 8, recante "Legge regionale di stabilità 2023". La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

[legge regionale 19 dicembre 2022, n. 8](#)

Come anticipato nel punto 5 della circolare n. 10 dd. 24 novembre 2022, l'articolo 2 della legge regionale di stabilità 2023 ha introdotto nel CEL il nuovo articolo 68.1.1 (Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della provincia di Trento). La nuova disposizione stabilisce, a decorrere dal 2023, l'aumento del 20 per cento delle indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della provincia di Trento fissate dalla tabella L del DPR n. 18 novembre 2022, n. 26 recante "Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)".

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'importo delle indennità sarà il seguente:

TABELLA L			
PROVINCIA DI TRENTO			
INDENNITÀ DI CARICA DEI PRESIDENTI E DEI COMPONENTI			
DEGLI ORGANI ESECUTIVI DELLE COMUNITÀ			
	Indennità di carica al Presidente	Indennità di carica al Vicepresidente	Indennità di carica ai componenti degli organi esecutivi
A	B	C	D
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	3.469	1.387	1.040
Comunità di Primiero	3.469	1.387	1.040
Comunità Valsugana e Tesino	3.854	1.542	1.156
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	4.239	1.695	1.272
Comunità della Valle di Cembra	3.469	1.387	1.040
Comunità della Val di Non	3.854	1.542	1.156
Comunità della Val di Sole	3.469	1.387	1.040
Comunità delle Giudicarie	3.854	1.542	1.156
Comunità Alto Garda e Ledro	4.239	1.695	1.272
Comunità della Vallagarina	4.239	1.695	1.272
Comun General de Fascia	3.469	1.387	1.040
Magnifica comunità degli altipiani cimbri	3.469	1.387	1.040
Comunità Rotaliana-Königsberg	3.854	1.542	1.156
Comunità della Paganella	3.469	1.387	1.040
Comunità della Valle dei Laghi	3.469	1.387	1.040

Anche per tale profilo verrà modificato il regolamento ricognitivo delle indennità di carica approvato con DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26.

Si ricorda infine che rimangono ferme in materia di cumulo le disposizioni provinciali recate dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3, come modificato da ultimo dalla legge provinciale 6 giugno 2022, n. 7.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF/CG